

ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO "AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO". DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS.

Vedi emendamento recante nuovo articolo 1
emendamento numero 2604

Vedi due emendamenti recanti articoli riassuntivi 12
bis (**emendamenti 2554 – 2573**)

Vedi ulteriori articoli approvati (modifiche lr 56 del
1994) **Da trasmettere**

TITOLO I - Istituzione e disciplina dell'Azienda Zero

Art. 1 - (em 1003) Istituzione dell'Azienda Zero. APPROVATO CON DIVERSA FORMULAZIONE)

~~1. Nel rispetto dei principi di equità e di universalità è istituita l'Azienda per la razionalizzazione dei servizi sanitari e tecno-amministrativi del Servizio sanitario regionale, di seguito denominata Azienda Zero, ente del Servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, con sede individuata dalla Giunta regionale.~~

~~2. L'organizzazione, il funzionamento e le competenze dell'Azienda Zero sono disciplinati dalla presente legge, dall'Atto aziendale, da un regolamento interno nonché dalla normativa vigente in materia di enti del Sistema sanitario nazionale.~~

Art. 2 - (em 1165, 554, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 515, 1172, 1173) Funzioni dell'Azienda Zero. APPROVATO mandato agli uffici alla inversione dei commi 1 e 3

(1) 3. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Azienda Zero è sottoposta al coordinamento da parte del Direttore generale alla sanità e al sociale di cui all'articolo 10 della presente legge, che collabora con la Giunta regionale nell'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi.

2. La Giunta regionale con successivi provvedimenti, sentita la competente Commissione consiliare, può attribuire alla Azienda Zero le seguenti funzioni:

- a) la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale, prevedendo da parte dei medesimi soggetti un accesso diretto a database, studi ed esiti di istruttorie;
- b) il supporto tecnico alla Giunta regionale, per il tramite della competente Area di cui all'articolo 10, nel processo di definizione e realizzazione degli obiettivi di Governo in materia sanitaria e sociale;

- c) il supporto alla determinazione degli obiettivi dei Direttori delle Aziende ULSS e degli altri enti del SSR;
- d) la proposta di definizione del sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende ULSS e degli altri enti del SSR nonché la proposta alla Giunta di definizione dei costi standard ed il loro monitoraggio;
- e) la definizione dei sistemi e dei flussi informativi, il sistema di auditing e il controllo interno;
- f) le funzioni che al capoverso 4.4.4. “Strutture e attività a supporto della programmazione” dell’allegato A) alla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 sono attribuite ai Coordinamenti regionali, al Sistema Epidemiologico Regionale (SER) anche con riferimento alla gestione dei relativi Registri.

(3) 1. Le funzioni che spettano ad Azienda Zero sono:

- a) le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale;
- b) la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 confluiti negli appositi conti di tesoreria intestati alla sanità;
- c) la tenuta delle scritture della GSA di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- d) la redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, sui quali l’Area Sanità e Sociale di cui all’articolo 10 della presente legge appone il visto di congruità;
- e) la redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del SSR e dei relativi allegati sui quali l’Area Sanità e Sociale di cui all’articolo 10 della presente legge appone il visto di congruità;
- f) gli indirizzi in materia contabile delle Aziende ULSS e degli altri enti del SSR;
- g) la gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, quali:
 - gli acquisti centralizzati nel rispetto della qualità, della economicità e della specificità clinica, previa valutazione della CRITE, come previsto secondo un regolamento approvato dalla Giunta regionale;
 - le procedure di selezione del personale del comparto sanità, secondo un regolamento approvato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare;
 - il supporto tecnico alla formazione manageriale e del rischio clinico di valenza regionale;
 - le procedure di accreditamento ECM;
 - il supporto al modello assicurativo del sistema sanitario regionale, in particolare per il contenzioso e per le eventuali transazioni;
 - le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un’ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT;
 - l’autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
 - la gestione del contenzioso del lavoro e sanitario, attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra ogni singola Azienda ULSS, Aziende Ospedaliere e Ospedaliero Universitarie, IOV e l’Azienda Zero, che garantisce il patrocinio e la

difesa. Il modello di convenzione è deliberato dalla Giunta regionale;

- la progressiva razionalizzazione del sistema logistico;
- i servizi tecnici per la valutazione della HTA;
- la attivazione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge del Fascicolo Sanitario Elettronico e la conseguente Tessera Sanitaria Elettronica per tutta la popolazione veneta; entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Azienda Zero sentita la commissione competente, approva i decreti attuativi del fascicolo Sanitario Elettronico con particolare riferimento alla realizzazione di un'unica rete regionale per interconnettere tutte le aziende sanitarie e gli enti socio sanitari; gli enti privati convenzionati del sistema socio sanitario avranno l'obbligo di partecipare al Fascicolo Sanitario Elettronico anche ai fini dell'accreditamento;

h) l'indirizzo e il coordinamento degli Uffici Relazioni con il Pubblico in materia sanitaria e socio-sanitaria, presso le Aziende ULSS.

3 bis. Il bilancio preventivo e consuntivo della GSA viene approvato dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare. La Giunta autorizza l'erogazione dei finanziamenti della GSA effettuata attraverso l'Azienda Zero.

4. Le modalità di tenuta delle registrazioni della Gestione Sanitaria Accentrata - GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, di esercizio e consolidato nonché il monitoraggio dei conti e capitoli del bilancio regionale sono disciplinate con regolamento dell'Azienda Zero, adottato dal Direttore Generale previo parere della Giunta regionale in conformità a quanto disposto per gli enti del servizio sanitario nazionale dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

5. Soppresso.

6. Soppresso.

7. Soppresso.

8. Soppresso.

9. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, elabora le linee guida dell'atto aziendale dell'Azienda Zero.

10. L'Atto aziendale determina l'organizzazione degli uffici e delle funzioni dell'Azienda Zero.

11. Il Direttore generale dell'Azienda Zero esercita i poteri connessi alle funzioni di cui al presente articolo nelle forme e con le modalità stabiliti dall'Atto aziendale e da un Regolamento interno di organizzazione e funzionamento.

12. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina annualmente gli indirizzi per l'attività dell'Azienda Zero e ne controlla l'attuazione.

13. La Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull'Azienda Zero per il tramite del direttore generale alla sanità e al sociale di cui all'articolo 10 della presente legge nei termini e con le modalità stabilite da un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto, previa parere della competente Commissione consiliare.

Art. 2 bis - (em 1174) Comitato dei Direttori generali. APPROVATO

1. Al fine di garantire la piena attuazione di alcune funzioni dell'Azienda Zero è istituito il Comitato dei Direttori generali.

2. Il Comitato dei Direttori generali è formato dai Direttori generali delle Aziende Ulss, delle Aziende ospedaliere, dello IOV, dell'Azienda Zero e del Direttore dell'area

Sanità e Sociale.

3. Il Comitato dei Direttori generali determina gli indirizzi e i fabbisogni per dare attuazione alle lettere f), g) e h) del comma 3 dell'articolo 2, verifica la loro realizzazione anche con relazione annuale alla commissione consiliare competente per materia; esprime altresì parere obbligatorio in relazione agli atti e provvedimenti afferenti alle funzioni di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 2.

4. Il Comitato dei Direttori generali è presieduto dal Direttore dell'Area Sanità e Sociale.

Art. 3 - Organi dell'Azienda. APPROVATO

1. Sono Organi dell'Azienda Zero:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio sindacale.

Art. 4 - (em 1175, 1176, 525, 585) Direttore generale. APPROVATO

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale in conformità ai requisiti e alle modalità vigenti per la nomina dei direttori generali delle Aziende ULSS e degli enti del Servizio Sanitario Regionale.

2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'Azienda Zero, esercita i poteri di direzione, di gestione e di rappresentanza e svolge, altresì, le funzioni di responsabile della GSA.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni.

4. Il Direttore generale esercita i propri compiti direttamente o mediante delega secondo le previsioni dell'Atto aziendale.

5. Spetta al Direttore generale l'adozione, in particolare, dei seguenti atti:

- a) nomina e revoca del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo;
- b) nomina dei componenti del Collegio sindacale ai sensi della vigente normativa regionale in materia di Aziende ULSS;
- c) nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione;
- d) nomina dei responsabili delle strutture dell'Azienda Zero e conferimento, sospensione e revoca degli incarichi;
- e) regolamenti di organizzazione, funzionamento e dotazione organica dell'Azienda Zero;
- f) atti di bilancio;
- g) atti vincolanti il patrimonio e il bilancio per più di cinque anni previamente autorizzati dalla Giunta regionale;
- h) proposta alla Giunta regionale del regolamento sulla tenuta contabile della GSA da redigersi in conformità a quanto disposto per gli enti del servizio sanitario nazionale dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;
- h bis) adozione dell'atto aziendale;
- i) ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Azienda Zero preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale purché non in contrasto con quanto stabilito da leggi regionali e delibere di Giunta, nonché con gli indirizzi politici determinati dal Consiglio e gli obiettivi definiti dalla Giunta.

6. Il Direttore generale redige la relazione annuale sull'andamento della gestione

dell'Azienda Zero e la presenta alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare.

7. L'Atto aziendale può prevedere l'istituzione di comitati con funzioni propositive e consultive.

Art. 5 - (em a voce) Collegio sindacale. APPROVATO

1. Il Collegio sindacale è composto da tre membri nominati dal Direttore generale e designati uno dal Presidente della Giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della Salute.

2. Nella prima seduta, convocata dal Direttore, il Collegio elegge tra i propri componenti il Presidente che provvede alle successive convocazioni; nel caso di cessazione per qualunque causa del Presidente la convocazione spetta al membro più anziano di età fino all'integrazione del Collegio e all'elezione del nuovo Presidente.

3. Le sedute del Collegio sindacale sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti; il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a due sedute consecutive decade dalla nomina.

4. Il Collegio sindacale:

- a) esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- b) vigila sull'osservanza delle disposizioni normative vigenti;
- c) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- d) accerta trimestralmente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione e custodia;
- e) svolge l'attività di terzo certificatore nei confronti della GSA ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

5. L'Azienda Zero può affidare la certificazione contabile ad una società iscritta nel registro dei revisori dei conti ai sensi del DM 17 settembre 2012 "Certificabilità dei bilanci degli enti del SSN".

6. Ai componenti del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda in misura non superiore a quella spettante ai componenti del Collegio sindacale delle Aziende ULSS.

Art. 6 - (em 1185, 1178 e 1179) Personale. APPROVATO

1. L'Azienda Zero è dotata di personale proprio, acquisito mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende ULSS e dagli altri enti del SSR e da altri enti pubblici, ovvero assunto direttamente, qualora la professionalità richiesta non sia reperibile presso gli enti suindicati, previa autorizzazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare; a tale personale è applicata la disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del SSN il piano assunzioni viene approvato annualmente dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

2. Il personale trasferito all'Azienda Zero mantiene:

- a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante l'erogazione di un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo

conseguiti, nei casi in cui sia individuata la relativa copertura finanziaria, anche a valere sulle facoltà assunzionali;

b) la facoltà di optare per l'inquadramento e il trattamento previdenziale di provenienza.

3. La dotazione organica definitiva dell'Azienda Zero è approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, previa corrispondente riduzione della consistenza delle dotazioni organiche e dei relativi fondi contrattuali da parte degli enti di provenienza del personale con effetto dalla data di trasferimento dello stesso.

3 bis. Il Direttore Generale dell'Azienda Zero può avvalersi di personale in distacco da Aziende ed enti del SSR, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di personale.

3 ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a dipendenti in posizione di comando dall'ente Regione del Veneto, da enti regionali e da enti del servizio sanitario regionale in possesso della qualifica di dirigente e di adeguata esperienza professionale per l'incarico da ricoprire.

Art. 7 - Tesoreria. APPROVATO

1. Il servizio di tesoreria dell'Azienda Zero, di norma, è svolto dall'istituto di credito che assicura il servizio all'Amministrazione regionale, alle medesime condizioni contrattuali.

Art. 8 - Bilancio. APPROVATO

1. Per la gestione economico-finanziaria dell'Azienda Zero si applicano le norme in materia di patrimonio, contabilità e attività contrattuale in vigore per le Aziende ULSS.

2. L'Azienda Zero è tenuta all'equilibrio economico e finanziario.

3. Il bilancio preventivo annuale, il bilancio pluriennale e il bilancio di esercizio sono deliberati nei termini previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 9 - Libri obbligatori. APPROVATO

1. Sono obbligatori i seguenti libri:

- a) libro giornale;
- b) libro degli inventari;
- c) libro degli atti del Direttore generale;
- d) libro delle adunanze del Collegio sindacale;
- e) libri previsti come obbligatori per la GSA dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dalla relativa casistica applicativa.

Art. 10 - (em 1180 e sub 1183) Area Sanità e Sociale. APPROVATO

1. Ai sensi degli articoli 9 e 11, della legge regionale 30 dicembre 2012, n. 54, la Giunta regionale individua l'Area Sanità e Sociale, all'interno della quale è istituita la Direzione sociale.

2. All'Area di cui al comma 1 è preposto un Direttore generale ai sensi

dell'articolo 1 comma 4 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e successive modificazioni, cui si applica l'articolo 2, comma 2, lettera l) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modificazioni.

3. Il Direttore Generale esercita ogni competenza relativa alle attribuzioni conferite alla struttura di cui al comma 1 dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 23/2012.

4. All'Area sanità e sociale compete:

- a) la realizzazione degli obiettivi socio-sanitari di programmazione, indirizzo e controllo, individuati dagli organi regionali;
- b) il coordinamento e la vigilanza delle strutture, degli enti e dei soggetti che afferiscono al sistema socio-sanitario, con esclusione dell'attività del servizio ispettivo e di vigilanza per il sistema socio-sanitario veneto di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21;
- c) il riferire al Presidente, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale sull'attività delle aziende e degli enti del sistema socio-sanitario regionale;
- d) la Presidenza della Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia della Regione (CRITE).

5. Il direttore dell'area sanità e sociale appone il visto di congruità al bilancio preventivo e consuntivo del SSR e della GSA predisposto dalla Azienda Zero.

Art. 10 bis - (em 1181) Attività ispettiva. APPROVATO

1. Il Consiglio regionale in conformità alle proprie attribuzioni statutariamente previste, con propria deliberazione assegna alla struttura ispettiva socio sanitaria di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 21, le risorse finanziarie, umane e strumentali adeguate per raggiungere gli obiettivi della medesima, anche avvalendosi di personale in distacco e in comando.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2010, n. 21 sono inseriti i seguenti commi:

“3 bis. I soggetti così come individuati all'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 2012, ad esclusione dei direttori generali delle Aziende ULSS, che non adempiono o adempiono in modo parziale e/o difforme all'obbligo di cui al comma 3, sono soggetti, previa formale diffida ad adempiere, ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo del 10 per cento e un massimo del 20 per cento di quanto percepito a titolo di finanziamento pubblico nell'ultimo anno; in caso di reiterazione, non possono più essere destinatari di pubblici finanziamenti né di convenzioni con la pubblica amministrazione; l'applicazione delle sanzioni è di competenza dell'azienda ULSS nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

3 ter. Per i direttori generali delle Aziende ULSS l'inadempimento o l'adempimento parziale o difforme all'obbligo di cui al comma 3 costituisce elemento funzionale alla valutazione annuale di competenza della Giunta regionale e della competente Commissione consiliare di cui al comma 8 quinquies e seguenti dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.”.

TITOLO II - Disposizione transitoria relativa al Titolo I

Art. 11 - (em 1182) Norma transitoria. APPROVATO

1. soppresso
2. soppresso
3. L'utilizzo a qualsiasi titolo, da parte dell'Azienda Zero, di beni immobili di proprietà della Regione o di altri enti del SSR, per lo svolgimento delle funzioni attribuite, avviene a titolo gratuito.

TITOLO III - Costituzione e organizzazione delle Aziende ULSS

Art. 12 - (em 1314) Ridefinizione dell'assetto organizzativo delle aziende ULSS. APPROVATO

1. Con la presente legge, viene ridefinito l'assetto organizzativo delle Aziende alla luce dei seguenti criteri:

- a) garantire l'equità e l'universalità del sistema sanitario, erogando le prestazioni in modo appropriato ed uniforme;
- b) individuare le dimensioni ottimali delle Aziende ULSS al fine di migliorare la qualità e l'efficienza nella gestione dei servizi resi in un'ottica di razionalizzazione e riduzione dei costi;
- d) sviluppare un sistema che garantisca la trasparenza dei sistemi organizzativi, nonché la partecipazione dei cittadini;
- e) garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale;
- f) garantire la coerenza del rapporto tra volumi di prestazioni erogate, procedure sanitarie e dimensionamento delle strutture di erogazione;
- g) garantire il riconoscimento delle prerogative degli enti locali in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e socio-sanitaria.
- h) tenere conto della presenza nei territori delle due Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, dello IOV e dell'Azienda Zero.

2. Alla luce dei criteri esplicitati al comma 1 del presente articolo, l'assetto organizzativo delle Aziende ULSS è ridefinito a decorrere dal 1° gennaio 2017 come di seguito indicato.

3. Le ULSS n. 2 Feltre, n. 4 Alto Vicentino, n. 5 Ovest Vicentino, n. 7 Pieve di Soligo, n. 8 Asolo, n. 13 Mirano, n. 14 Chioggia, n. 15 Alta Padovana, n. 17 Este, n. 19 Adria, n. 21 Legnago, n. 22 Bussolengo, così come denominate dalla legge regionale n. 56 del 1994, sono soppresse.

4. A far data dal 1° gennaio 2017:

- a) l'ULSS n. 1 Belluno modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 1 "Dolomiti", mantenendo la propria sede legale in Belluno e incorpora la soppressa ULSS n. 2 Feltre, e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Belluno;
- b) l'ULSS n. 3 Bassano del Grappa modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 7 Pedemontana" mantenendo la propria sede legale a Bassano del Grappa e incorpora la soppressa ULSS n. 4 Alto Vicentino e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;
- c) l'ULSS n. 6 Vicenza modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 8 Berica" mantenendo la propria sede legale a Vicenza e incorpora la soppressa ULSS n. 5 Ovest Vicentino e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;

- d) l'ULSS n. 9 Treviso modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana" mantenendo la propria sede legale a Treviso e incorpora le sopresse Ulss n. 7 Pieve di Soligo e n. 8 Asolo e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Treviso;
- e) l'ULSS n. 10 Veneto Orientale modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale" con sede legale in San Donà di Piave e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;
- f) l'ULSS n. 12 modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 3 Serenissima", mantenendo la propria sede legale in Venezia e incorpora le sopresse ULSS n. 13 Mirano e ULSS n. 14 Chioggia e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella indicata nell'Allegato A) alla presente legge;
- g) l'ULSS n. 16 Padova modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 6 Euganea" mantenendo la propria sede legale a Padova e incorpora le sopresse ULSS n. 15 Alta Padovana e n. 17 Este e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Padova;
- h) l'ULSS n. 18 Rovigo modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 5 Polesana" mantenendo la propria sede legale in Rovigo e incorpora la soppressa ULSS n. 19 Adria e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Rovigo;
- i) l'ULSS n. 20 Verona modifica la propria denominazione in "Azienda ULSS n. 9 Scaligera" mantenendo la propria sede legale in Verona e incorpora le sopresse ULSS n. 21 Legnago e n. 22 Bussolengo e per effetto della incorporazione la relativa estensione territoriale corrisponde a quella della circoscrizione della Provincia di Verona;

5. Le Aziende di cui al comma 4 devono garantire un'organizzazione capillare di sportelli e servizi al fine di agevolare gli utenti nell'accesso alle prestazioni sanitarie; devono altresì garantire entro il 31 dicembre 2017 l'attuazione delle schede di dotazione territoriale incrementando, rispetto all'attuale programmazione, i posti letto degli ospedali di comunità del 15 per cento e devono infine garantire entro il 31 dicembre 2017 l'attivazione di almeno il 60 per cento dei medici di medicina generale nelle medicine di gruppo integrate e l'attivazione di almeno l'80 per cento entro il 31 dicembre 2018."

6. Ogni riferimento, contenuto nella vigente normativa, ai bacini territoriali delle Aziende ULSS, dal 1° gennaio 2017 è da intendersi riferito agli ambiti territoriali come individuati al comma 4 e all'allegato A) alla presente legge.

7. Nell'ambito dei territori delle Aziende ULSS di cui al presente articolo che si costituiscono in esito ad una procedura di incorporazione, la Giunta regionale, in ragione di particolari esigenze organizzative connesse a particolarità territoriali e a flussi turistici, nonché a flussi dei pazienti e a garanzia della emergenza – urgenza, può introdurre, previo parere della competente commissione consiliare, che si esprime entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde e sentite le Conferenze dei Sindaci dei territori coinvolti, particolari modelli gestionali, organizzativi ed aziendali.

~~**Art. 13 – Disposizioni in merito alle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona.**~~
SOPPRESSO

~~1. Al fine di garantire alle Aziende ospedaliere di Padova e Verona le strutture adeguate al ruolo affidato dalla legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016”, di hub per la provincia di riferimento, di centro di riferimento regionale per alcune funzioni, nonché di centro di eccellenza e punto di riferimento a livello nazionale, in attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 502/1992 e articolo 2 del decreto legislativo 517/1999, la Giunta regionale è autorizzata a disporre il trasferimento alle Aziende suindicate della proprietà di strutture pubbliche ospedaliere ubicate nel territorio provinciale di riferimento. Il trasferimento viene disposto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 502/1992.~~

~~2. La Giunta regionale provvede ai conseguenti adempimenti, finalizzati a garantire l’effettivo trasferimento di funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, rideterminando le dotazioni ospedaliere di cui alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 per le Aziende Sanitarie interessate.~~

Art. 14 - Disposizioni in ordine alle Aziende ULSS. SOPPRESSO (em 0014)

~~1. Le Aziende di cui al comma 2 dell’articolo 12 subentrano con successione a titolo universale nelle funzioni, nel patrimonio e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alle Aziende ULSS di cui all’articolo 12, comma 1, in ragione dell’ambito di competenza, così come risultante dall’Allegato A) che costituisce parte integrante della presente legge.~~

~~2. I Direttori Generali delle Aziende ULSS di cui al comma 2 dell’articolo 12 predispongono, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare, dei rapporti giuridici attivi e passivi, dei rapporti di lavoro in essere delle Aziende ULSS soppresse e la trasmettono alla competente Area Sanità e Sociale, previa specifica attestazione da parte dei Collegi Sindacali delle Aziende ULSS soppresse.~~

~~3. La presente legge costituisce titolo per la trascrizione dei beni ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”.~~

~~4. L’Area Sanità e Sociale attiva uno specifico tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali per definire in maniera omogenea sul territorio regionale criteri, tempi e modalità attuative in ordine a quanto previsto al comma 2 del presente articolo ed in particolare con riferimento alla sottoscrizione dei contratti integrativi aziendali delle Aziende ULSS di cui al comma 2 dell’articolo 12.~~

~~5. Presso l’Area Sanità e Sociale viene attivato un Osservatorio in materia di personale, con competenza in materia di monitoraggio dell’attuazione di quanto previsto dalla presente legge e di risoluzione di particolari problematiche. La composizione dell’Osservatorio viene individuata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Area Sanità e Sociale.~~

Art. 14 bis Fabbisogni di personale medico ospedaliero (em 1203 + sub 1211) APPROVATO

1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale

definisce, sentita la competente commissione, i fabbisogni di personale medico ospedaliero delle nuove aziende ULSS in relazione alle singole specialità presenti negli attuali Presidi ospedalieri di riferimento, sulla base delle schede ospedaliere vigenti e dei modelli organizzativi e dei carichi di lavoro delle singole strutture di ricovero.

2. Entro 12 mesi dall'approvazione dei fabbisogni di cui al comma 1, i Direttori Generali provvedono alla copertura degli stessi con le procedure previste dalla legge e nei limiti di invarianza dell'assegnazione del riparto del Fondo Sanitario Regionale.

3. La mancata copertura del fabbisogno costituisce elemento funzionale alla valutazione annuale di competenza della Giunta Regionale e della competente commissione consiliare di cui al comma 8 quinquies e seguenti dell'articolo 13 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie relative al Titolo III

Art. 15 - Norma transitoria. ~~SOPPRESSO~~ (em 0015)

~~1. Il Direttore generale, entro sessanta giorni dall'approvazione del programma operativo di cui alla lettera a) del comma 4, predispone l'Atto aziendale e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.~~

~~2. I Collegi sindacali delle Aziende ULSS vigenti all'entrata in vigore della presente legge restano in carica per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino all'approvazione del bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2016.~~

~~3. L'Azienda Zero può subentrare nelle partecipazioni con quote maggioritarie in enti, società e consorzi, detenute dalle cessate Aziende del SSR, al fine della razionalizzazione complessiva delle funzioni e dei relativi costi.~~

~~4. La Giunta regionale:~~

~~a) approva, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma operativo per realizzare, entro i successivi dodici mesi, l'organizzazione di cui agli articoli 12 e 14;~~

~~b) presenta una relazione semestrale sullo stato di realizzazione del programma operativo di cui alla lettera a), alla Commissione consiliare competente.~~

~~5. Il Fondo regionale per la Non Autosufficienza di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 2009, n. 30, è trasferito al bilancio sanitario delle Aziende di cui al comma 2 dell'articolo 12, nel rispetto delle risorse assegnate alle Aziende esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri di cui all'articolo 5 della legge 18 dicembre 2009, n. 30, fino alla ridefinizione dei criteri medesimi da parte della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.~~

~~6. Fino all'entrata in vigore del Testo Unico di riordino delle disposizioni che disciplinano le funzioni e l'organizzazione delle nuove Aziende ULSS e degli altri enti del SSR, si continuano ad applicare, in quanto compatibili con le previsioni della presente legge, le disposizioni contenute nella legge regionale 14 settembre 1994, n. 55, nella legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 e nella legge regionale 29 giugno 2012, n. 23.~~

~~7. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone un disegno di legge per l'approvazione del Testo Unico delle~~

~~disposizioni in materia di sanità e sociale.~~

Art. 16 - (em 1200 e sub 1206) Funzioni in materia di servizi sociali. APPROVATO

1. I bacini delle Aziende Ulss esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge si configurano come Distretti delle Aziende Ulss di cui alla presente legge con funzioni di coordinamento tra l'ospedale e la rete territoriale di riferimento, ai sensi della vigente normativa.

2. In ogni Azienda Ulss di cui alla presente legge è istituita la Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

3. Il Presidente dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss è nominato ai sensi della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, articolo 5, commi 3 e seguenti.

4. In ogni Distretto è istituito il Comitato dei Sindaci di Distretto.

5. Il Comitato dei Sindaci del Distretto svolge le seguenti funzioni:

a) assume le competenze del Comitato dei Sindaci così come previsto dall'articolo 120 della legge regionale n. 11 del 2001;

b) elabora e approva il bilancio di parte sociale preventivo e consuntivo del Distretto, il Piano di Zona del Distretto e il Piano locale per la non Autosufficienza del Distretto;

c) esprime parere sulle schede di dotazione territoriale, sulla collocazione delle strutture intermedie di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 23 del 2012 e sull'attivazione della Medicina di Gruppo Integrata;

d) collabora con l'Azienda Ulss per la realizzazione delle Medicine di Gruppo Integrate anche mettendo a disposizione idonee strutture.

6. Nelle Aziende Ulss esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dove sono presenti più Distretti, gli stessi vengono confermati e fanno riferimento a un unico Comitato dei Sindaci.

7. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, nel dettare le linee guida alle Aziende Ulss per la predisposizione degli atti aziendali, stabilisce i criteri per l'individuazione presso ogni Distretto, di cui al comma 1 e al comma 6 del presente articolo, di una Unità Operativa di Cure Primarie, di una per l'Infanzia, l'Adolescenza la Famiglia e i Consultori, di una per la Disabilità e la Non Autosufficienza, di una per le Cure Palliative, di una per l'Attività Specialistica e la previsione di una Unità Operativa per il Sociale in staff al Direttore dei servizi socio sanitari, per un miglior coordinamento dei servizi sociali sul territorio, in particolare nella stesura e nell'attivazione del Piano di Zona del Distretto.

8. I Piani di Zona vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono e saranno riferiti ai Distretti di cui al comma 1 del presente articolo e vengono trasmessi per la necessaria armonizzazione alla Conferenza dei Sindaci di ciascuna Azienda ULSS.

9. Il direttore dei servizi sociali e della funzione territoriale assume la denominazione di direttore dei servizi socio-sanitari e conserva le funzioni previste dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Il Distretto socio-sanitario assume la denominazione di Distretto e conserva le funzioni previste dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. È abrogata la lettera c) del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56.

Art. 16 bis - (em 1207) Configurazione dei dipartimenti di prevenzione, Salute mentale e delle Dipendenze. APPROVATO

1. La configurazione dei Dipartimenti di prevenzione, Salute mentale e delle Dipendenze viene predisposta secondo le linee guida dell'atto aziendale approvate dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 16 ter - (em 1209) Riduzione delle liste d'attesa. APPROVATO

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione, adotta un programma straordinario per ridurre i tempi di attesa, semplificare gli accessi e assicurare la presa in carico da parte degli specialisti in caso di patologie croniche o in caso di necessità di approfondimenti diagnostici.

2. Il Piano verrà sviluppato secondo le seguenti azioni:

- a) la ridefinizione degli ambiti territoriali anche interaziendali, in cui devono essere assicurati i tempi di attesa;
- b) l'attivazione dei percorsi di garanzia interaziendali per i casi di particolare criticità o per alcune visite specialistiche anche attraverso convenzioni con il privato accreditato;
- c) l'offerta aggiuntiva di prestazioni in caso di criticità dei tempi di attesa anche attivando nuove assunzioni e con l'acquisto di nuova tecnologia;
- d) lo sviluppo di protocolli interaziendali per fissare precisi criteri per la prescrizione della giusta prestazione e corretta priorità in relazione al quesito diagnostico;
- e) la verifica dell'appropriatezza prescrittiva su tutte le prestazioni, in particolare diagnostica pesante (RM e TC);
- f) la presa in carico clinica da parte dello specialista e prenotazioni in carico alla struttura in caso di accertamenti diagnostici e attivazione di Day Service ambulatoriali in caso di pazienti complessi;
- g) la costituzione in ogni Ulss di team multidisciplinari per la gestione di tutte le criticità, per controllare le attività e l'attivazione di un continuo monitoraggio delle azioni e dei risultati;
- h) l'attivazione di progetti innovativi come il CUP On Line, per prenotare l'appuntamento in modalità self service, il ReCall, sistema automatico regionale che contatta l'assistito per ricordare via telefono, sms, APPs, la visita in scadenza, richiedere conferma e cancellazione; cancellazione on demand, sistema automatico regionale tramite il quale l'assistito comunica (H24) la cancellazione della sua prenotazione via telefono (con operatore virtuale) e via APPs, pagamento Ticket via smartphone, per evitare all'assistito una ulteriore fila alle casse al momento dell'erogazione della prestazione.

3. L'obiettivo di miglioramento dei tempi di attesa è inserito nella programmazione annuale e negli obiettivi di mandato dei Direttori Generali.

Art. 17 - (em 1201) Nomina di Commissari delle Aziende ed enti del SSR. APPROVATO

1. Il Presidente della Giunta regionale può nominare un commissario delle Aziende ULSS, dell'Azienda Zero e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale a seguito della decadenza del Direttore generale dichiarata per risoluzione del contratto dovuta a gravi motivi o a grave violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, alla mancata osservanza delle direttive vincolanti

nazionali e regionali, al mancato raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, a riorganizzazione aziendale nonché negli altri casi previsti dalla legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale sceglie il Commissario all'interno dei ruoli dei dirigenti della Regione, delle Aziende ULSS, delle aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliero-universitarie integrate, dell'Azienda Zero di cui alla presente legge nonché tra i soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione agli elenchi regionali di idonei alla carica di Direttore generale delle Aziende ULSS ai sensi della vigente normativa.

3. Il Commissario è nominato per il periodo di un anno, rinnovabile per una sola volta.

4. Nel caso di dirigenti della Regione, delle Aziende Ulss, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliero-universitarie integrate, e dell'Azienda Zero non è riconosciuto alcun compenso ulteriore rispetto al trattamento economico in godimento, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.

Art. 18 - Norma finale. APPROVATO

1. Il trattamento economico annuo del Direttore generale delle Aziende ed enti del SSR è fissato negli importi previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, in particolare dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 19 luglio 1995.

Art. 19 - (em 104) Modifiche alla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56. APPROVATO

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è sostituito dal seguente:

“1. Sono organi dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera il Direttore generale, il Collegio di direzione e il Collegio sindacale.”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è aggiunto il seguente comma 5 bis:

“5 bis. La Giunta regionale disciplina la costituzione, la composizione, le competenze e i criteri di funzionamento del Collegio di direzione nonché i rapporti con gli altri organi aziendali.”.

3. abrogato

Art. 20 - Norma abrogativa. SOPPRESSO (em 0020)

~~1. L'Allegato A) della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 come successivamente modificato, è sostituito dall'Allegato A) della presente legge.~~

~~2. È abrogato il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 “Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio sanitario regionale 2012-2016.”.~~

~~3. È abrogato il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””.~~

Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria. APPROVATO

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 22 - Entrata in vigore. APPROVATO

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

--	--	--

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:

ISTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNANCE DELLA SANITÀ REGIONALE VENETA DENOMINATO "AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITÀ DELLA REGIONE DEL VENETO - AZIENDA ZERO". DISPOSIZIONI PER LA INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI AMBITI TERRITORIALI DELLE AZIENDE ULSS.

**ALLEGATO A DI CUI ALL'ARTICOLO 12 COMMA 2 AMBITI
TERRITORIALI DELLE AZIENDE UNITA' LOCALI SOCIO - SANITARIE
(em 1314)**

Azienda ULSS n. 3 "Serenissima" con sede legale a Venezia
(già Azienda Ulss n. 12, Azienda Ulss n. 13, Azienda Ulss n. 14)

**Comuni (n. 23) della Provincia di Venezia appartenenti all'Azienda ULSS n. 3
"Serenissima"**

1. Campagna Lupia
2. Campolongo Maggiore
3. Camponogara
4. Cavarzere
5. Chioggia
6. Cona
7. Dolo
8. Fiesso d'Artico
9. Fossò
10. Marcon
11. Martellago
12. Mira
13. Mirano
14. Noale
15. Pianiga
16. Quarto d'Altino
17. Salzano
18. Santa Maria di Sala
19. Scorzè
20. Spinea
21. Stra
22. Venezia
23. Vigonovo

Azienda ULSS n. 4 "Veneto Orientale" con sede legale a San Donà di Piave
(già Azienda Ulss n. 10)

**Comuni (n. 21) della Provincia di Venezia appartenenti all'Azienda ULSS n. 4
"Veneto Orientale" e all'Azienda ULSS n. 12 Venezia**

1. Annone Veneto
2. Caorle
3. Cavallino Treporti

4. Ceggia
5. Cinto Caomaggiore
6. Concordia Sagittaria
7. Eraclea
8. Fossalta di Piave
9. Fossalta di Portogruaro
10. Gruaro
11. Jesolo
12. Meolo
13. Musile di Piave
14. Noventa di Piave
15. Portogruaro
16. Pramaggiore
17. San Donà di Piave
18. San Michele al Tagliamento
19. Santo Stino di Livenza
20. Teglieto Veneto
21. Torre di Mosto

Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana” con sede legale a Bassano
(già Azienda UISS n. 3, Azienda Ulss n. 4,)

**Comuni (n. 60) della Provincia di Vicenza appartenenti all'Azienda ULSS n. 7
“Pedemontana”**

1. Arsiero
2. Asiago
3. Bassano del Grappa
4. Breganze
5. Caltrano
6. Calvene
7. Campolongo sul Brenta
8. Carrè
9. Cartigliano
10. Cassola
11. Chiuppano
12. Cison del Grappa
13. Cogollo del Cengio
14. Conco
15. Enego
16. Fara Vicentino
17. Foza

18. Gallio
19. Laghi
20. Lastebasse
21. Lugo di Vicenza
22. Lusiana
23. Malo
24. Marano Vicentino
25. Marostica
26. Mason Vicentino
27. Molvena
28. Monte di Malo
29. Montecchio Precalcino
30. Mussolente
31. Nove
32. Pedemonte
33. Pianezze
34. Piovene Rocchette
35. Posina
36. Pove del Grappa
37. Roana
38. Romano d'Ezzelino
39. Rosà
40. Rossano Veneto
41. Rotzo
42. Salcedo
43. San Nazario
44. San Vito di Leguzzano
45. Santorso
46. Sarcedo
47. Schiavon
48. Schio
49. Solagna
50. Tezze sul Brenta
51. Thiene
52. Tonezza del Cimone
53. Torrebelvicino
54. Valdastico
55. Valli del Pasubio
56. Valstagna
57. Velo d'Astico
58. Villaverla
59. Zanè
60. Zugliano

Azienda ULSS n. 8 “Berica” con sede legale a Vicenza
(già Azienda Ulss n. 5, Azienda Ulss n. 6)

**Comuni (n. 61) della Provincia di Vicenza appartenenti all'Azienda ULSS n. 8
"Berica"**

1. Agugliaro
2. Albettono
3. Alonte
4. Altavilla Vicentina
5. Altissimo
6. Arcugnano
7. Arzignano
8. Asigliano Veneto
9. Barbarano Vicentino
10. Bolzano Vicentino
11. Brendola
12. Bressanvido
13. Brogliano
14. Caldogno
15. Camisano Vicentino
16. Campiglia dei Berici
17. Castegnero
18. Castelgomberto
19. Chiampo
20. Cornedo Vicentino
21. Costabissara
22. Creazzo
23. Crespadoro
24. Dueville
25. Gambellara
26. Gambugliano
27. Grancona
28. Grisignano di Zocco
29. Grumolo delle Abbadesse
30. Isola Vicentina
31. Longare
32. Lonigo
33. Montebello Vicentino
34. Montecchio Maggiore
35. Montegalda
36. Montegaldella
37. Monteviale
38. Monticello Conte Otto
39. Montorso Vicentino
40. Mossano
41. Nanto
42. Nogarole Vicentino
43. Noventa Vicentina
44. Orgiano
45. Poiana Maggiore

46. Pozzoleone
47. Quinto Vicentino
48. Recoaro Terme
49. San Germano dei Berici
50. San Pietro Mussolino
51. Sandrigo
52. Sarego
53. Sossano
54. Sovizzo
55. Torri di Quartesolo
56. Trissino
57. Valdagno
58. Vicenza
59. Villaga
60. Zermeghedo
61. Zovencedo